

## **MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Le presenti Misure organizzative si prefiggono l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di disposizioni miranti ad individuare operazioni economico-finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio di danaro proveniente da azioni illecite o da finanziamento del terrorismo, nazionale o internazionale.
2. Le Misure organizzative forniscono, a tal fine, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa vigente e definiscono il sistema organizzativo interno al fine di supportare gli organismi direttivi dell'Ente nell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

### **ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2007 la Città Metropolitana di Milano, quale ente pubblico, è soggetto agli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
2. Le presenti Misure organizzative sono rivolte a tutti gli uffici dell'Ente che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di tutte le operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.
3. Le presenti Misure organizzative si applicano altresì a tutte le Società con partecipazione totale o parziale della Città Metropolitana di Milano nel capitale azionario e sotto il controllo diretto o collegato della Città Metropolitana di Milano, nelle forme del controllo analogo.

### **ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le principali norme di riferimento in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono le seguenti:

- a) D.Lgs. del 22 giugno 2007, n. 109, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- b) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m;

- c) D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- d) D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- e) D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- f) Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- g) Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del "Titolare Effettivo";
- h) Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 11 aprile 2022 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR".

#### **ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

1. L'articolo 2 del Decreto legislativo 231/2007 definisce il termine "riciclaggio" come:
  - a) la conversione o il trasferimento dei beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza della circostanza che tali beni provengono da una attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
  - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
  - d) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l'associazione finalizzata alla commissione di tali atti, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
2. L'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 definisce con il termine "finanziamento del terrorismo" qualsiasi attività, diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

#### **ARTICOLO 5 - LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA**

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 sono definite sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle

funzioni esercitate, tenuto conto anche delle capacità economiche e dell'attività svolta dal soggetto preso in considerazione, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla UIF.

3. Gli indicatori di anomalia sono una elencazione, non esaustiva, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.

4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uni o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Tuttavia la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi i servizi competenti sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in possesso (art. 3, comma 3 D.M. 25/9/2015).

## **ARTICOLO 6 – L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E LA COLLABORAZIONE ATTIVA**

1. La collaborazione attiva si sostanzia nell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

2. Gli uffici della Città Metropolitana di Milano, una volta individuata l'operazione sospetta di cui al precedente art. 5, sono tenuti – ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 settembre 2015, a comunicare alla U.I.F., attraverso il soggetto gestore, i dati e le informazioni riguardanti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale di amministrazione attiva e di controllo negli ambiti di seguito individuati (art. 10 comma 1 del D.Lgs. 231/2007):

- a) Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

3. La segnalazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'effettuazione di una operazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante; al contrario, la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del codice penale trattandosi di inadempimento rispetto al dovere di ufficio;

4. La segnalazione di operazioni sospette:

- a) Deve essere effettuata senza ritardo e per l'intera durata del processo/procedimento presso l'Ente e non può pertanto limitarsi alla fase di instaurazione o conclusione di detto rapporto;
- b) Va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- c) Prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse;

- d) Rappresenta l'esito di valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito della attività istruttoria svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'allegato 1, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti e a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
  - e) Non richiede necessariamente la "conoscenza" di un determinato reato ed è un atto distinto dalla denuncia di reato;
  - f) Richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa;
  - g) Ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo presuppone il riscontro dei nominativi nelle liste consultabili nel sito UIF.
5. L'inosservanza dell'obbligo di segnalazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 comma 1bis, del decreto legislativo 165 del 2001.

## **ARTICOLO 7 – I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

**1. Operatori di primo livello** sono i dipendenti dell'Ente che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento o di istruttoria nei settori di attività indicati all'art. 6 comma 2 delle presenti Misure organizzative.

Essi sono tenuti a rilevare, nell'ambito della loro attività ordinaria, alla luce delle informazioni in proprio possesso e degli indicatori di anomalia di cui all'allegato 1 e sulla scorta di circolari e indicazioni operative fornite dal soggetto gestore, le situazioni potenzialmente sospette, meritevoli di essere approfondite.

Tale attività non deve costituire per questi operatori un aggravio rispetto a quella svolta in ordinaria, ma un diverso *modus operandi*.

**2. Referenti** sono i Dirigenti preposti ai settori interessati dalle attività indicati all'art. 6 comma 2 delle presenti Misure organizzative, che devono essere informati dagli operatori di primo livello delle operazioni sospette rilevate nello svolgimento della propria attività ordinaria. I referenti sono tenuti, previa valutazione, a formalizzare la comunicazione al soggetto gestore, allegando alla stessa documenti, attivi e informazioni correlate e utili alla sua comprensione.

### **3. Struttura di supporto**

Sono funzionari che svolgono attività di supporto al soggetto gestore e sono individuati dallo stesso con apposito provvedimento.

In particolare essi:

- a) Sono incaricati dal Soggetto Gestore degli approfondimenti sulla fondatezza delle comunicazioni pervenute;
- b) Svolgono attività di consulenza nei confronti degli operatori di primo livello e dei referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette.

Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su siti internet ritenuti di interesse, di consulenze specifiche secondo le indicazioni del soggetto gestore. Tale struttura fornisce ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di mappatura dei processi e dei rischi anticorruzione.

#### **4. Il Soggetto Gestore**

Il Soggetto Gestore è un soggetto individuato con apposito provvedimento del Sindaco metropolitano e coincide, di norma, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E' il soggetto interlocutore con la UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica.

Esso ha il compito di:

- a) Delineare e strutturare le fasi del procedimento di controllo attraverso l'elaborazione di appropriate griglie di controllo, affinché ciascun dirigente/operatore sia in grado di verificare i processi appartenenti alle proprie aree di rischio;
- b) Nominare i componenti della struttura di supporto all'attività del gestore;
- c) Acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai dirigenti di Area secondo le modalità di cui alle presenti Misure organizzative;
- d) Valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute, previo confronto e con il supporto della struttura individuata;
- e) Garantire, nel flusso di comunicazione, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- f) Trasmettere dati e informazioni riguardanti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, effettuando la segnalazione a prescindere dalla rilevanza e dell'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo, alla UIF attraverso le modalità definite dalla UIF;
- g) Fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire l'efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;
- h) Coordinare con il Dirigente preposto alla formazione del personale l'attivazione di misure di formazione e informazione in materia di anticiclaggio rivolte al personale dell'Ente, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Il gestore, per lo svolgimento dei compiti assegnati, anche avvalendosi del personale allo scopo individuato, ha accesso a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di raccogliere informazioni sulle fattispecie in esame.

#### **5. La UIF – Unità di informazione Finanziaria per l'Italia**

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia è la struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia, rispetto alla quale opera in posizione di indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal Soggetto gestore le comunicazioni di operazioni sospette e di effettuare le valutazioni di merito ai fini delle eventuali informative alle autorità competenti per l'accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

#### **ARTICOLO 8 - LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Città Metropolitana di Milano adotta la seguente procedura interna al fine di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la massima riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti. Tale procedura si sostanzia in 3 Fasi.

##### **FASE 1**

- a) L'Operatore di primo livello che rileva, nel corso della sua attività ordinaria, elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, è tenuto a comunicare al proprio Dirigente (in quanto Referente) le informazioni e i dati in suo possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi e utilizzando le check list messe a disposizione.

b) Nella fase di valutazione preliminare il Referente può avvalersi della struttura di supporto al gestore, per richiedere approfondimenti, chiarimenti o analisi rispetto, in particolare, agli indicatori di anomalia.

c) Se il Referente non si attiva sulla segnalazione effettuata dall'operatore di primo livello o risulta coinvolto, questi può rivolgersi direttamente al soggetto gestore utilizzando le modalità di cui alle presenti disposizioni procedurali.

## **FASE 2**

a) Il Referente analizza la segnalazione ricevuta e provvede, tempestivamente, a formalizzarla ed a trasmetterla al Soggetto gestore, utilizzando e sottoscrivendo la modulistica resa disponibile dal Soggetto gestore, allegando la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.

b) Al fine di garantire la riservatezza, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione del Referente al Soggetto Gestore deve avvenire a mezzo posta elettronica utilizzando un indirizzo email appositamente dedicato, accessibile solo al soggetto gestore ed agli eventuali collaboratori della struttura di supporto dallo stesso autorizzati.

c) Il Referente conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere le eventuali richieste inoltrate alla UIF o dagli organi investigativi al Soggetto Gestore, adottando criteri finalizzati a garantire la massima riservatezza del segnalante ai sensi del citato art. 38. A tal fine provvede alla protocollazione degli atti in un fascicolo soggetto a riservatezza visibile solo dal Referente, dall'operatore di primo livello e dal personale di segreteria del servizio appositamente individuato.

d) Al fine della compilazione della segnalazione il Referente può rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti alla struttura di supporto del Soggetto Gestore.

## **FASE 3**

Il Soggetto Gestore, acquisita la comunicazione di operazione sospetta, dispone la protocollazione in fascicolo soggetto a privacy (visibile solo al gestore stesso, alla struttura di supporto ed al personale della segreteria individuato), ne valuta la fondatezza e se la ritiene fondata, la trasmette, senza indugio, alla UIF tramite il portale INFOSTAT - UIF della Banca d'Italia.

## **ARTICOLO 9 - ADEGUATE VERIFICHE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI**

1. I Dirigenti, quando si trovano a dover contrattare/concludere, a vario titolo, per conto del Città Metropolitana di Milano hanno l'obbligo di effettuare una adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

2. La verifica della titolarità effettiva delle controparti si applica a tutti i nuovi contraenti o a tutti i nuovi soggetti beneficiari di finanziamenti con fondi nazionali o comunitari o a tutti i soggetti beneficiari di concessioni e agevolazioni in materia di urbanistica, di industria e commercio nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti e ai vecchi soggetti beneficiari, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione della controparte.

3. In caso di rifiuto, senza fondate motivazioni, della controparte di fornire le informazioni richieste, della circostanza dovrà essere tempestivamente informato il Soggetto Gestore.

## **ARTICOLO 10 - IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA UIF**

1. La segnalazione di operazione sospetta da parte del Referente ed indirizzata al Soggetto Gestore riporta i seguenti contenuti:

- a) **Dati identificativi della segnalazione**, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- b) **Elementi informativi**, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) **Elementi descrittivi**, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- d) **Eventuali documenti allegati**. Si tratta di eventuali documenti ritenuti utili ai fini della descrizione dell'operazione sospetta. Devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. La comunicazione di operazione sospetta viene redatta utilizzando il modello – tipo predisposto dal Soggetto gestore con le relative indicazioni di compilazione, al fine di poter adempiere all'obbligo di comunicazione alla UIF e per le eventuali successive interlocuzioni con tale autorità, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ai sensi di legge.

3. Il Soggetto Gestore informa il Referente e l'operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte della UIF.

4. Il Soggetto Gestore avrà cura di mantenere traccia nel fascicolo riservato tutte le comunicazioni ricevute, a prescindere dal loro successivo invio alla UIF.

5. Il Soggetto Gestore è tenuto a fornire tempestivamente alla UIF, al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, ogni ulteriore informazione richiesta da tali autorità ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della comunicazione di operazione sospetta ricevuta, sempre mantenendo la riservatezza sull'identità del segnalante.

## **ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE**

1. Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni relative alle operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.

2. L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

3. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno della struttura amministrativa di riferimento e della Amministrazione nel suo complesso. A tal fine ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati principalmente il soggetto gestore, la struttura di supporto, i referenti e gli operatori di primo livello, il personale di segreteria dedicato alla procedura di comunicazione di operazione sospetta.

## **ARTICOLO 12 - LEGITTIMITA' DELLA COMUNICAZIONE**

Le comunicazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi delle presenti Misure organizzative non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o di

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

### **ARTICOLO 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La Città Metropolitana di Milano adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione deve avere carattere di continuità e di sistematicità, nonché tenere conto della evoluzione della normativa in materia

### **ARTICOLO 14 - VALIDITA' DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO AI FINI DEL PTCPT**

Ai sensi della legge 190 del 2012, ai fini del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della tutela della trasparenza tutte le proposte finalizzate alla tutela dell'Antiriciclaggio valgono come proposte migliorative del Piano Triennale ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

### **ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Le presenti Misure organizzative sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul Portale istituzionale del Città Metropolitana di Milano al sito "Amministrazione trasparente", nella sezione "Altri Contenuti".

## **ALLEGATO 1 – INDICATORI DI ANOMALIA**

### **1. Indicatori di anomalia in materia di contratti ed appalti:**

Residenza, sede cittadinanza in Paesi terzi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Controparti con cui opera l'Ufficio (professionisti, intermediari società) provenienti da Paesi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Documentazione attestante l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio, specie se di provenienza dubbia o falsa;

Reticenza nel fornire:

- a) documenti di identità;
- b) documenti o informazioni inerenti l'operazione;
- c) documenti o informazioni atti ad individuare l'effettivo beneficiario della operazione;

Contiguità, connessione, rapporti finanziari rilevanti con:

- a) persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale;
- b) persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

Improvviso e immotivato aumento del fatturato;

Imprese o soggetti:

- a) partecipati da persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale
- b) connesse a persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- c) aventi rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit e non governative sottoposte alle misure di prevenzione patrimoniale;

Aspetti societari complessi ed opachi, caratterizzati da:

- a) concatenazioni societarie caratterizzate dalla presenza di fondazioni, fiduciarie, trust;
- b) ripetute ed improvvise modifiche dell'assetto proprietario manageriale e di controllo dell'impresa;
- c) società amministrate o controllate da soggetti che appaiono come prestanomi;

Ripetute domande di partecipazione nonostante la Società sia in perdita o in forti difficoltà finanziarie;

Indirizzi, anche postali, o domiciliazioni fiscali anomale, ovvero:

- a) utilizzate da più soggetti legati fra loro che effettuano attività non coerenti con l'operazione per la quale viene effettuata la richiesta di finanziamento;
- b) diversi dal domicilio dalla residenza o dalla sede effettiva, per cui appaiono come domiciliazioni di comodo;

Soggetti che sembrano agire per conto di altri e che:

- a) abbiano scarsa conoscenza delle operazioni effettuate in ordine all'oggetto, alla natura, allo scopo;
- b) siano privi delle necessarie disponibilità economiche e patrimoniali;
- c) agiscano su delega o procura di altri in modo frequente ed inconsueto;

Assenza di effettiva convenienza economica dell'operazione in relazione:

- a) alla dimensione dell'azienda; alla località di svolgimento della prestazione, località distante dalla effettiva residenza o sede del soggetto;
- b) all'acquisto o alla vendita di beni servizi di valore palesemente sproporzionati rispetto alla normale stima di mercato;

Raggruppamento temporaneo irrazionale e:

- a) sproporzionato rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto;
- b) partecipante singolo a sua volta riunito, raggruppato o consorziato raggruppato o consorziato;
- c) rete di imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici;

Avvalimento plurimo o frazionato in cui:

- a) il concorrente non dimostra l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa necessari all'esecuzione dell'appalto;
- b) in cui vi sia eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento;

Partecipazione a procedure di gara da parte di soggetti che realizzano operazioni ripetute e/o non giustificate di:

- a) cessione di azienda;
- b) affitto di azienda o di un suo ramo;
- c) trasformazione, fusione o scissione della società;

Offerta con ribasso elevato in gare con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso in cui vi siano le seguenti caratteristiche:

- a) contratto caratterizzato da complessità elevata;
- b) offerta anormalmente bassa;

Presentazione di una sola offerta nell'ambito di procedure di gara in presenza di tempi ristretti di presentazione dell'offerta in cui vi siano:

- a) requisiti di partecipazione particolarmente stringenti;
- b) costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto;
- c) bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione

Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto non giustificati dalla necessità di garantire la continuità del servizio nelle more dell'indizione o completamento della procedura di gara

Ripetute aggiudicazioni allo stesso soggetto, per importi elevati in assenza di giustificazioni:

- a) mediante affidamenti diretti;
- b) con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:

- a) variazioni delle prestazioni originarie;
- b) allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture;
- c) rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti;
- d) significativo incremento dell'importo del contratto;

Esecuzione del contratto caratterizzata da operazioni ripetute e/o non giustificate di:

- a) cessione di azienda;
- b) affitto di azienda o di un suo ramo;
- c) trasformazione, fusione o scissione della società;

Ricorso al Subappalto oltre la quota consentita:

- a) senza preventiva indicazione in sede di offerta;
- b) senza deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- c) senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore;

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: nei confronti di:

- a) soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti;
- b) in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione

Concessione o finanza di progetto con previsione di anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore con:

- a) importo superiore alle norme comunitarie;
- b) termine di realizzazione superiore a 4 anni;

Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria effettuata:

- a) direttamente;
- b) per mezzo di soggetti terzi;

Sponsorizzazione tecnica con:

- a) utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile;
- b) o con individuazione da parte dello sponsor di uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e previ dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione;

Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti:

- a) oltre i limiti imposti per i contratti pubblici;
- b) o mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti;
- c) o con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione.

## **2. Indicatori di anomalia in termini di finanziamenti con fondi nazionali e comunitari:**

Residenza, sede cittadinanza in Paesi terzi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Controparti con cui opera l'Ufficio (professionisti, intermediari società) provenienti da Paesi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Documentazione attestante l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio, specie se di provenienza dubbia o falsa;

Reticenza nel fornire:

- a) documenti di identità;
- b) documenti o informazioni inerenti l'operazione;
- c) documenti o informazioni atti ad individuare l'effettivo beneficiario della operazione;

Contiguità, connessione, rapporti finanziari rilevanti con:

- a) persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale;
  - b) persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- improvviso e immotivato aumento del fatturato;

Imprese o soggetti:

- a) partecipati da persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale;
- b) connesse a persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- c) aventi rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit e non governative sottoposte alle misure di prevenzione patrimoniale;

Aspetti societari complessi ed opachi, caratterizzati da:

- a) concatenazioni societarie caratterizzate dalla presenza di fondazioni, fiduciarie, trust;
- b) ripetute ed improvvise modifiche dell'assetto proprietario manageriale e di controllo dell'impresa;
- c) società amministrate o controllate da soggetti che appaiono come prestanomi;

Ripetute domande di partecipazione nonostante la Società sia in perdita o in forti difficoltà finanziarie;

Indirizzi, anche postali, o domiciliazioni fiscali anomale, ovvero:

- a) utilizzate da più soggetti legati fra loro che effettuano attività non coerenti con l'operazione per la quale viene effettuata la richiesta di finanziamento;
- b) diversi dal domicilio dalla residenza o dalla sede effettiva, per cui appaiono come domiciliazioni di comodo;

Soggetti che sembrano agire per conto di altri e che:

- a) abbiano scarsa conoscenza delle operazioni effettuate in ordine all'oggetto, alla natura, allo scopo;

- b) siano privi delle necessarie disponibilità economiche e patrimoniali;
- c) agiscano su delega o procura di altri in modo frequente ed inconsueto;

Assenza di effettiva convenienza economica dell'operazione in relazione:

- a) alla dimensione dell'azienda; alla località di svolgimento della prestazione, località distante dalla effettiva residenza o sede del soggetto;
- b) all'acquisto o alla vendita di beni servizi di valore palesemente sproporzionati rispetto alla normale stima di mercato;

Disponibilità economiche sospette, senza plausibili giustificazioni, in quanto:

- a) sproporzionate rispetto al profilo economico del partecipante;
- b) di importo significativo ed effettuate da Società costituite di recente e con oggetto sociale incompatibile con l'attività del richiedente;
- c) con garanzie personali prestate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzia;

Richiesta di finanziamenti pubblici:

- a) incompatibili con il profilo economico-patrimoniale del soggetto al quale è riferita l'operazione;
- b) effettuate contestualmente da più Società dello stesso gruppo, dietro presentazione della stessa garanzia;

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di più Società:

- a) aventi il medesimo rappresentante legale, o uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o persona collegata;
- b) con uno o più soci in comune;

Richiesta di agevolazioni fiscali da parte di Società:

- a) costituite esclusivamente per la partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie;
- b) oggetto di repentine modifiche statutarie e soprattutto da cospicui aumenti di capitale;

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori:

- a) che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività che riferita al soggetto che beneficia dell'agevolazione;
- b) che operano come referenti di più Società richiedenti interventi pubblici di agevolazione;

Dichiarazioni false e carenti riferite alle dimensioni aziendali dell'impresa che richiede le agevolazioni pubbliche.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;

Estinzione anticipata con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

### **3. Indicatori di anomalia in tema di immobili:**

Residenza, sede cittadinanza in Paesi terzi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Controparti con cui opera l'Ufficio (professionisti, intermediari società) provenienti da Paesi ad alto rischio di infiltrazione criminale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi di coloro che detengono il controllo della operazione medesima;

Documentazione attestante l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio, specie se di provenienza dubbia o falsa;

Reticenza nel fornire:

- a) documenti di identità;
- b) documenti o informazioni inerenti l'operazione;
- c) documenti o informazioni atti ad individuare l'effettivo beneficiario della operazione;

Contiguità, connessione, rapporti finanziari rilevanti con:

- a) persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale;
- b) persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

Imprese o soggetti:

- a) partecipati da persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale;
- b) connesse a persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- c) aventi rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit e non governative sottoposte alle misure di prevenzione patrimoniale;

Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate o titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti

Aspetti societari complessi ed opachi, caratterizzati da:

- a) concatenazioni societarie caratterizzate dalla presenza di fondazioni, fiduciarie, trust;
- b) ripetute ed improvvise modifiche dell'assetto proprietario manageriale e di controllo dell'impresa;
- c) società amministrate o controllate da soggetti che appaiono come prestanomi;

Ripetute domande di partecipazione nonostante la Società sia in perdita o in forti difficoltà finanziarie;

Indirizzi, anche postali, o domiciliazioni fiscali anomale, ovvero:

- a) utilizzate da più soggetti legati fra loro che effettuano attività non coerenti con l'operazione per la quale viene effettuata la richiesta di finanziamento;
- b) diversi dal domicilio dalla residenza o dalla sede effettiva, per cui appaiono come domiciliazioni di comodo;

Soggetti che sembrano agire per conto di altri e che:

- a) abbiano scarsa conoscenza delle operazioni effettuate in ordine all'oggetto, alla natura, allo scopo;
- b) siano privi delle necessarie disponibilità economiche e patrimoniali;
- c) agiscano su delega o procura di altri in modo frequente ed inconsueto;

Disponibilità economiche sospette in quanto:

- a) connesse ad acquisto di beni o servizi non coerenti con l'attività specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo;
- b) sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante;
- c) a copertura dell'esposizione del soggetto con pagamento effettuato in un'unica soluzione da un terzo, invece che rateizzato come concordato;
- d) effettuato con garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie;
- e) effettuato con operazioni di importo significativo effettuate in modo reiterato e in contropartita da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente;

Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione nei confronti dell'Amministrazione;

Proposte di pagamento sospette in quanto formulate:

- a) con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie;
- b) o con richiesta di estinzione anticipata parziale o totale;
- c) o con estinzione da parte di un terzo estraneo al rapporto negoziale;
- d) o con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione;

Modalità di richiesta inusuali in quanto formulate:

- a) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti;
- b) o in esecuzione in tempi particolarmente ristretti.